|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  ***COMITATO REGIONALE CAMPANIA***  **via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli**  **Tel. (081) 5537216**  ***e-mail:*** [***segreteria.campania@lnd.it***](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  ***Sito Internet:*** [***campania.lnd.it***](http://www.campania.lnd.it) |  |

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N.24/TFT del 16/01/2023**

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale**

**nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 16/01/2023**

**ha adottato i seguenti:**

**DISPOSITIVO**

**Fasc.131**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro.**

**Proc. 12103/2 pfi 22-23/PM/fb del 11.11.2022 (Campionato Under 17 Regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Luciano Carafa**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; il sig. **Rocco Rega**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; il sig. **Giovanni Salerno**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno: 4. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; la società **A.CS. D. Millennium Calcio Salerno** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luciano Carafa, Rocco Rega ed Giovanni Salerno, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Giovanni Salerno due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Luciano Carafa, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Rocco Rega, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.CS. D. Millennium Calcio Salerno la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 16.01.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro.**

Preliminarmente il Tribunale Federale Territoriale riunisce al proc. 11834/877 pfi 21-22/PM/fm del 9.11.2022 (Campionato 3° Categoria - SA) i procedimenti numeri: 11993/883 pfi 21-22/PM/rn del 10.11.2022 (Campionato Under 16 Regionale); 11995/885 pfi 21-22/PM/rn del 10.11.2022 (Campionato Under 15 provinciale - SA) per connessione oggettiva e soggettiva. Ritenuto che la società Asd Living Sarno è subentrata alla società G.S. Herajon non verificando la presenza di procedimenti in essere alla società G.S. Herajon all’atto del subentro, per il corretto tesseramento sia dei calciatori e dirigenti deferiti e quindi responsabili della condotta riportata.

**Fasc.133**

**Proc. 11834/877 pfi 21-22/PM/fm del 9.11.2022 (Campionato 3° Categoria - SA)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Giuseppe Tolomeo**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; **2.** il sig. **Carlo Noce**, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.; **3.** il sig. **Maurizio Marino**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; **4.** il sig. **Hamza El Haryry**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; **5.** il sig. **Giuseppe Galardi**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; **6.** il sig. **Yassine Karouach**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. ;**7.** il sig. **Abdelmaak Kauki**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; **8.** il sig. **Salvatore Palermo**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. ; **9.** il sig. **Federico Perrone**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. ;**10. il** sig. **Antonio Rivieccio**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; **11.** il sig. **Simone Golosi Germano**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; **12.** la società **A.S.D. Living Sarno**, già **A.S.D. G.S. Herajon**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Tolomeo, Carlo Noce, Maurizio Marino, El Haryry Hamza, Galardi Giuseppe, Karouach Yassine, Kauki Abdelmaak, Palermo Salvatore, Perrone Federico, Rivieccio Antonio e Simone Golosi Germano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Proc. 11993/883 pfi 21-22/PM/rn del 10.11.2022 (Campionato Under 16 Regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1.** il sig. **Giuseppe Tolomeo**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; **2.** il sig. **Gaetano Franco Tolomeo**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; **3.** il sig. **Lovas Patrick Ianis G.**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. ; **4.** la società **A.S.D. Living Sarno**, già **A.S.D. G.S. Herajon**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Tolomeo, Gaetano Franco Tolomeo e Lovas Patrick Ianis G., così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Proc. 11995/885 pfi 21-22/PM/rn del 10.11.2022 (Campionato Under 15 provinciale - SA)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1.** il sig. **Giuseppe Tolomeo**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; **2.** il sig. **Gaetano Franco Tolomeo**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; **3.** il sig. **Kouki Hamza**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; **3.** il sig. **Caique Brenca**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. G.S. Herajon 1956, oggi A.S.D. Living Sarno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. ; **4.** la società **A.S.D. Living Sarno**, già **A.S.D. G.S. Herajon**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Tolomeo, Gaetano Franco Tolomeo, **Caique Brenca e Kouki Hamza**, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per: il calciatore Maurizio Marino tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Hamza El Haryry due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Giuseppe Galardi due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Yassine Karouach due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Abdelmaak Kauki due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Salvatore Palermo due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Federico Perrone due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Antonio Rivieccio tre (3) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Simone Golosi Germano due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /877 pfi 21-22; il calciatore Lovas Patrick Ianis G. due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /883 pfi 21-22; il calciatore Kouki Hamza due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /885 pfi 21-22; il calciatore Caique Brenca due (2) giornate di squalifica per il solo proc. /885 pfi 21-22; per il dirigente accompagnatore Sig. Gaetano Franco Tolomeo, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione per i procedimenti n. /883 e n. /885 pfi 21-22; per il Presidente Sig. Giuseppe Tolomeo, la sanzione di mesi dieci (10) di inibizione per tutti i procedimenti; per il dirigente accompagnatore Sig. Carlo Noce, la sanzione di mesi due (2) di inibizione per il solo proc. /877 pfi 21-22; per la società A.S.D. Living Sarno, già A.S.D. G.S. Herajon la penalizzazione di punti cinque (5) per il solo proc. /877 pfi 21-22; la penalizzazione di punti uno (1) per il solo proc. /885 pfi 21-22; la penalizzazione di punti uno (1) per il solo proc. /883 pfi 21-22 in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 nei campionati di cui ai procedimenti ed € 900,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 16.01.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in Napoli, 16 Gennaio 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **Giuseppe Aversano** | **Il Presidente**  **Carmine Zigarelli** |